



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SEGRETERIA

(Provincia di Varese)

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050

Tel. 0331.617121 fax 0331.618186 e.mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it

DELIBERAZIONE N. 38

In data: 01/10/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE N.199/2025

L'anno **duemilaventisei** addì **uno** del mese di **ottobre** alle ore ventuno, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco	Sì
2. GRAZIOLI RENATO - Vice Sindaco	Sì
3. ROVEDA MAURO - Consigliere	Sì
4. GURIAN GIULIA - Consigliere	Sì
5. MONTINI CINZIA - Consigliere	Sì
6. BERNASCONI NADIR - Consigliere	Sì
7. ASPESANI MARCO - Consigliere	Sì
8. CUBESI TITO - Consigliere	Sì
9. PASSERA ANDREA - Consigliere	Sì
10. TINAGLIA SIMONE - Consigliere	Sì
11. BOVA BEATRICE - Consigliere	Sì
12. MACCHI MAURO - Consigliere	Sì
13. FERRE' GIANLUCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale **PASINATO DOTT.SSA ROBERTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ZAPPAMIGLIO PIETRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE N.199/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio, Renato Grazioli, il quale approfondisce i presupposti e le motivazioni che rendono opportuna l'adozione del regolamento in esame;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Richiamato, in tal senso, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie; tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Visto il comma 108 del citato art. 1, della Legge n.199/2025, che ha previsto che *«i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione»;*

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c792 L. 160/2019.), ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione

Dato atto che l'Ente ha esternalizzato l'attività di riscossione coattiva, in forza della delibera consiliare n. 24 del 14/06/2016 e che, attualmente, si avvale di un Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i., individuato tramite le procedure ad evidenza pubblica;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nelle annualità precedenti, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario o ancora in capo all'Ente;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota rilevante di residui attivi di difficile esazione;

Richiamati inoltre:

- la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;
- il parere favorevole all'adozione di tale strumento rilasciata in data 22/09/2026 dall'Organo di revisione;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del presente Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi all'Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà

economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da entrate tributarie e patrimoniali e dallo stralcio dei carichi già iscritti a ruolo ed affidati al Concessionario, in accordo con lo stesso;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Votanti: n.13

Favorevoli: n.13

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento composto da n.19 articoli, che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 3) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi individuati con apposita deliberazione assunta dalla Giunta, nel quale si individuano le annualità che possono beneficiare della definizione agevolata, le modalità di accesso dei contribuenti tenendo presente che la definizione agevolata prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura già anticipate dall'Ente e/o dal Concessionario;
- 4) di demandare al Responsabile dell'area contabilità e tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 5) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva per gli adempimenti di competenza.

Delibera di C.C. 38 n. del 01/10/2026

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
ZAPPAMIGLIO PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
PASINATO DOTT.SSA ROBERTA



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Provincia di Varese

Piazza Martiri della Libertà n. 19 – 21050 Gorla Maggiore

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. del/.../2026

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Ambito oggettivo	3
Art. 3 – Ambito soggettivo	3
Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra	4
Art. 5 – Componenti definibili e non definibili	4
Art. 6 – Misura dell’agevolazione	4
Art. 7 – Presentazione dell’istanza e istruttoria	5
Art. 8 – Effetti dell’adesione e sospensione delle azioni di recupero	5
Art. 9 – Pagamento e rateazione	5
Art. 10 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso	6
Art. 11 – Definizione agevolata degli importi in rateazione	6
Art. 12 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	7
Art. 13 – Decadenza dalla definizione agevolata (clausola centrale).....	7
Art. 14 – Cause di non imputabilità e rimedi (opzione prudenziale)	7
Art. 15 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso	8
Art. 16 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni	8
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	8
Art. 18 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria.....	8
Art. 19 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali	9

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e in attuazione dell'articolo 1 commi 102-110 della Legge n.199/2025, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto n.639/1910 e di accertamenti esecutivi di cui all'art.1 comma 792 della Legge n.160/2019.
2. Finalità dell'istituto sono:
 - (i) il miglioramento dei livelli di riscossione;
 - (ii) la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - (iii) la deflazione del contenzioso;
 - (iv) l'incremento della compliance mediante procedure standard, trasparenti e digitali.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. Sono definibili in via agevolata le entrate tributarie comunali disciplinate e gestite dal Comune di Gorla Maggiore, nonché le entrate patrimoniali individuate al comma 3, risultanti da:
 - i) Avvisi di pagamento
 - ii) Accertamenti esecutivi ritualmente notificati
 - iii) Ingiunzioni di pagamento o atti della riscossione coattiva ritualmente notificati
 - iv) atti relativi a procedure esecutive/cautelari ritualmente notificati.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
3. Sono considerate entrate patrimoniali definibili, a titolo esemplificativo: canoni, concessioni, fitti/indennità, corrispettivi e altre entrate non tributarie di natura patrimoniale, ove imputabili al Comune di Gorla Maggiore e gestite direttamente o tramite affidatari.
4. Sono esclusi dalla definizione i crediti oggetto di contenzioso di qualunque tipo (ordinario e speciale) o grado e in qualunque sede giurisdizionale diversi dal tributario.
5. I debiti oggetto di definizione possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti secondo le modalità indicate nel successivo articolo 9.
6. La definizione agevolata si applica esclusivamente alle obbligazioni riferite a periodi d'imposta/annualità rientranti in un periodo circoscritto e secondo quanto stabilito dalla deliberazione di attivazione di cui all'art. 4.

Art. 3 – Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari degli atti elencati nel precedente articolo.
2. L'accesso è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini di coordinamento di cui all'art. 11.

Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra

1. La definizione agevolata è attivata con deliberazione della Giunta comunale che individua:
 - (i) le entrate e le annualità interessate dalla definizione agevolata;
 - (ii) le percentuali di abbattimento di sanzioni e/o di interessi;
 - (iii) le modalità di adesione e di pagamento;
 - (iv) eventuali limiti e/o criteri di priorità.
2. Il termine per presentare l'istanza è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso/atto di attivazione sul sito istituzionale.
3. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica e una sezione informativa dedicata.

Art. 5 – Componenti definibili e non definibili

1. La definizione agevolata comporta il pagamento:
 - (i) del tributo (definito qui "capitale") dovuto;
 - (ii) delle spese di notifica e delle spese per procedure esecutive/cautelari già sostenute, ove applicabili;
 - (iii) degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.
2. Sono oggetto di definizione agevolata (riduzione o esclusione), secondo i parametri dell'art. 6:
 - (i) le sanzioni amministrativo-tributarie;
 - (ii) gli interessi, comunque denominati, maturati sino alla data di presentazione dell'istanza, nei limiti consentiti.
3. Restano fermi eventuali rimborsi/compensazioni solo ove espressamente previsti e compatibili con la disciplina di bilancio. Non sono ammessi rimborsi di somme versate a titolo di definizione.

Art. 6 – Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è determinata come segue:
 - (i) pagamento in unica soluzione: esclusione sanzioni e interessi;

- (ii) pagamento rateale: esclusione sanzioni e interessi maturati, ma applicazione interessi maturandi nel piano di rientro
- 2. L'agevolazione è riconosciuta solo a fronte di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento.

Art. 7 – Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. Il debitore manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante apposita istanza al Comune o al Concessionario per la riscossione coattiva, qualora trattasi di debiti già affidati in carico a quest'ultimo.
2. L'istanza è presentata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ente e/o all'indirizzo pec del concessionario, con firma digitale oppure con firma autografa e documento di identità.
3. I contenuti minimi della istanza devono essere: entrata, annualità, atto/i cui si riferisce, importi contestati, eventuale contenzioso pendente, modalità di pagamento scelta (unica soluzione/rate).
4. La domanda può essere presentata anche da:
 - a) i coobbligati in solido;
 - b) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione;
 - c) i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.
5. L'Ufficio responsabile della Entrata oggetto di definizione o il Concessionario comunica l'esito dell'istruttoria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, con determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente l'Ente o il Concessionario comunicano l'eventuale diniego alla definizione agevolata

Art. 8 – Effetti dell'adesione e sospensione delle azioni di recupero

1. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima rata (o del pagamento in unica soluzione), il Comune può disporre, con atto motivato, la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati.
2. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, salvo decadenza.

Art. 9 – Pagamento e rateazione

1. Il pagamento può avvenire:

- (i) in unica soluzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di accoglimento
 - (ii) in forma rateale fino a un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili, di importo non inferiore ad euro 100 secondo un piano da concordare, con scadenza prima rata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di accoglimento.
2. La modulazione delle rate segue i seguenti criteri:
- Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
 - Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
 - Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a diciotto rate mensili
 - Oltre euro 6.000,01 da diciannove a ventiquattro rate mensili
- Nel caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Il mancato pagamento di una rata entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza configura inadempimento ai fini della decadenza (art. 11)
3. Per casi eccezionali e secondo quanto già stabilito nel Regolamento delle Entrate comunali è possibile derogare alle condizioni del pagamento rateale di cui ai commi precedenti.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Art. 10 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di Gorla Maggiore, a condizione che il contribuente:
- (i) presenti istanza ai sensi dell'art. 7;
 - (ii) alleggi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso limitatamente agli atti definiti;
 - (iii) depositi, entro 10 (dieci) giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune entro i successivi 5 (cinque) giorni a pena di decadenza
2. L'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell'organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.
3. In caso di contenzioso relativo a più annualità, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione le annualità oggetto di definizione.

Art. 11 – Definizione agevolata degli importi in rateazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di

pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi nella precedente dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Art. 12 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 13 – Decadenza dalla definizione agevolata (clausola centrale)

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - (i) mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
 - (ii) mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata;
 - (iii) irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - (iv) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - (v) mancato deposito degli atti di rinuncia necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 10, quando richiesto come condizione.
2. Il Comune o il soggetto affidatario della riscossione coattiva comunica l'intervenuta inefficacia della definizione decorsi non meno di 30 (trenta) giorni dopo il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma.
3. In caso di decadenza:
 - (i) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - (ii) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - (iii) riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
 - (iv) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

Art. 14 – Cause di non imputabilità e rimedi (opzione prudenziale)

1. Il contribuente può richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della decadenza, la disapplicazione della stessa esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento o l'adempimento (es. eventi eccezionali debitamente documentati).

2. L'Ufficio decide con provvedimento motivato entro 30 (trenta) giorni; in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

Art. 15 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso

1. La presentazione dell'istanza sospende la concessione di nuove rateazioni ordinarie sugli stessi carichi fino alla decisione dell'Ufficio.
2. In caso di accoglimento, eventuali piani di rateazione ordinari in corso sugli stessi carichi sono:
 - (i) assorbiti dal nuovo piano di definizione, oppure
 - (ii) sostituiti, con imputazione dei pagamenti già effettuati a titolo di acconto, secondo le regole comunicate dall'Ufficio.
3. Sono fatti salvi gli atti cautelari/esecutivi già adottati; l'Ufficio valuta caso per caso eventuali sospensioni o rimodulazioni coerenti con il piano.

Art. 16 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. Il Comune assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: istanze, protocollazione, comunicazioni, pagamenti e rendicontazione.
2. Ogni istanza è identificata da codice univoco e reso disponibile al contribuente un tracciamento dello stato della pratica.
3. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Gorla Maggiore; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Art. 18 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso il contribuente opti per il pagamento rateale, l'Ufficio Responsabile dell'Entrata oggetto di definizione comunica tempestivamente all'ufficio Entrate/Ragioneria il piano rateale concesso.

2. L'Ufficio Ragioneria/Tributi predispone report periodici (almeno trimestrali) sul numero di istanze pervenute, sugli importi definiti, sugli incassi, su eventuali scadenze, valutando altresì l'impatto su residui e crediti di difficile esigibilità.
3. Qualora gli esiti dell'operazione determinino scostamenti rilevanti e non sostenibili rispetto agli equilibri di bilancio, la Giunta può disporre, con atto motivato, la rimodulazione o la chiusura anticipata della finestra per nuove adesioni, restando salvi i diritti già perfezionati.

Art. 1G – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e l'avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gorla Maggiore nella Home Page e nella sezione dedicata all'Ufficio Ragioneria/Tributi. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.
3. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Gorla Maggiore ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Allegati:

Allegato A – Istanza di definizione agevolata (modello)

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DI CUI ALL’ ART. 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

Spett.le COMUNE DI GORLA MAGGIORE
Piazza Martiri della Libertà, 19
21050 GORLA MAGGIORE VA
Alla c.a. UFFICIO TRIBUTI

A mezzo PEC: protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it
A mezzo email: protocollo@comune.gorlamaggiore.va.it

Il/La sottoscritto nato/a			
a		il	
residente in			
C.F.:			
e-mail:			
Pec:			
Contatti telefonici:		/	
in qualità di:			
☐	persona fisica		
☐	rappresentante legale della società		
	P. IVA	C.F.	
	sede legale in		

CHIEDE

1) Di poter beneficiare della definizione agevolata in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come da Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, relativi ai seguenti tributi:

- ☐ TARI ☐ TARES ☐ TARSU ☐ IMU ☐ ICI ☐ TASI ☐ ICP ☐ TOSAP
☐ CUP–CanoneUnicoPatrimoniale ☐ CDS Codice della Strada
☐ altro tributo comunale definibile: _____

Per la seguente tipologia di atto/atti:

- ☐ avviso di accertamento ☐ ingiunzione di pagamento
☐ cartella/ruolo/carico di riscossione
☐ altro: _____

Numero prot.atto: _____ Data emissione _____
Data notifica _____ Annualità interessate _____
Tributo / entrata _____

Valore della controversia, se conosciuto € _____

Importo complessivo originario richiesto nell'atto, se conosciuto € _____

(eventuale) Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio:

☐ Corte di Giustizia Tributaria di primo grado,

☐ Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado

☐ Corte di Cassazione; Numero R.G./R.G.R./R.G.A. _____ data notifica del ricorso
introduttivo al Comune di Gorla Maggiore _____

Difensore del contribuente, se presente _____ --

PEC difensore _____

Stato del giudizio alla data di presentazione della presente domanda:

☐ Ricorso pendente in primo grado ☐ appello pendente ☐ ricorso per Cassazione pendente

☐ giudizio di rinvio pendente

☐ altro: _____

Alla data del 1° gennaio risultano depositate pronunce non definitive:

☐ no ☐ sì

In caso affermativo indicare:

☐ sentenza di primo grado ☐ sentenza di secondo grado ☐ ordinanza/provvedimento non cautelare

☐ altro: _____

Autorità giudiziaria _____ N. sentenza / provvedimento _____ Data deposito _____

Esito della pronuncia:

☐ favorevole al contribuente

☐ favorevole al Comune

☐ parzialmente favorevole al contribuente e parzialmente favorevole al Comune

☐ altro: _____

Il richiedente dichiara:

☐ di non aver versato somme in pendenza di giudizio;

☐ di aver versato somme in pendenza di giudizio. In caso affermativo indicare:

Tributo / entrata _____ Annualità _____ Importo versato € _____ Data
versamento _____ (allegare ricevute)

Il richiedente dichiara:

☐ di assumere l'impegno a rinunciare al giudizio oggetto della presente domanda di definizione agevolata;

☐ di impegnarsi a depositare istanza di rinuncia al contenzioso secondo quanto previsto dal Regolamento;

☐ di essere consapevole che il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto del contenzioso e che i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

2) prende atto che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

3) prende atto che dagli importi dovuti per la definizione sono scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione

4) di pagare il complessivo debito tributario derivante dai suddetti atti, oltre eventuali spese esecutive e di notifica già sostenute dall'Ente o dal Concessionario per la riscossione coattiva e al netto di sanzioni, interessi ed eventuali accessori secondo le seguenti modalità:

- ☐ in unica soluzione, entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della presente domanda;
- ☐ in forma rateale, ripartendo il debito in numero _____ rate, comprensive degli interessi al tasso legale calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata;

Il richiedente dichiara che, con riferimento agli importi oggetto della controversia:

- ☐ non risulta attivata riscossione coattiva ☐ risulta attivata riscossione coattiva;
- ☐ non è a conoscenza dell'eventuale attivazione della riscossione coattiva

Il richiedente dichiara di essere consapevole che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente attiverà le prescritte azioni esecutive per il recupero del credito

Allega alla presente istanza:

1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

2)

(luogo) (data)

Firma _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR)

Il trattamento dei dati personali avviene per l'esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. L'informativa ex artt. 13 e 14 Reg., contenente anche le modalità di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss., è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente impositore Titolare del Trattamento. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.